

IL GIUDICE SPORTIVO DI TRENTO

PREMESSO.

IL FATTO.

In data 21 febbraio 2015 veniva disputato l'incontro di serie d 2 fra ASDTT Lavis e USD Villazzano. In tale incontro veniva schierato per la squadra di Villazzano l'atleta Facchini Stefano. In data 4 marzo veniva inviato dal Consigliere del Comitato trentino Davide Capsoni il referto dell'incontro all'indirizzo di p.e. di questo giudice per la verifica della regolarità dello svolgimento della gara. Risultava infatti che l'atleta Facchini nel girone di andata non avesse disputato incontri nella stessa serie di campionato, né, come previsto dal regolamento provinciale, nella serie d 3. Aveva bensì disputato incontri nel campionato veterani. In data 5 marzo veniva emesso un primo lodo che dava partita persa al USD villazzano con il punteggio di 5 a 0 e sanzionata la società a termini di regolamento. La decisione veniva impugnata avanti la corte d'appello sportiva dalla società usd Villazzano, per mezzo dell'Avv. Marco Garofalo. La Corte Sportiva d'appello annullava il lodo con decisione n. 1 in data 1 aprile, pubblicata sul sito istituzionale, in quanto non è stato integrato il contraddittorio fra le parti. Con la medesima decisione la Corte "rimette gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Autonomo Trentino per i provvedimenti del caso". Questo Giudice, in ottemperanza alla decisione del Giudice di appello, decideva quindi di integrare il contraddittorio nei confronti delle società ritenute interessate alla decisione. Verificate le posizioni in classifica, si rilevavano come potenzialmente interessate le società USD Villazzano, ASDTT Lavis, USD Castelnuovo e CTT Cles, risultando le altre squadre del girone con punteggi talmente distanti da tali squadre, da non ricevere effetto alcuno dalla decisione, qualunque essa fosse.

In data 4 aprile veniva inviata email da questo Giudice sportivo alle società USD Villazzano, ASDTT Lavis, USD Castelnuovo e Circolo tennis tavolo Cles per la presentazione delle proprie osservazioni, nel termine di tre giorni dalla ricezione. Rispondevano asdtt Lavis e Cles, che ritenevano corretta la decisione di primo grado nel merito e USD Castelnuovo, che non esprimeva opinioni in merito, rimettendosi alla valutazione del Giudice. In data 7 aprile veniva richiesto alla segreteria del Comitato trentino di fare pervenire richiesta di osservazioni alla società USD Villazzano alla nota introduttiva del Consigliere Capsoni, in quanto ancora non erano pervenute osservazioni, dando nel contempo il termine di tre giorni dalla ricezione per la presentazione di memorie. In data 8 aprile pervenivano, per mezzo dell'Avvocato Marco Garofalo, le osservazioni della società USD Villazzano, articolate in motivi di rito e di merito. In data 9 aprile venivano inviate via mail all'Avv. Marco Garofalo, per conoscenza opportuna, le osservazioni pervenute dagli altri soggetti controinteressati.

Si rende quindi necessario esprimere, con riguardo alle osservazioni presentate dalla società USD Villazzano, punto per punto, le seguenti considerazioni.

IN DIRITTO.

Osserva in via principale la società di Villazzano la definitività del provvedimento decisorio emesso dalla Corte Sportiva di Appello e la conseguente erronea/inammissibile/improcedibile riapertura del procedimento di primo grado. Ciò in considerazione dell'articolo 41, comma 8 del Reg. Giust. Fitet, che non prevederebbe, come invece stabilito all'articolo 354 cpc, il rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ritenendo quindi la decisione definitiva nel merito.

L'osservazione non merita accoglimento. La decisione della Corte sportiva d'appello è chiara nel rimettere gli atti al Giudice di primo grado "per i provvedimenti del caso", senza entrare nel merito della decisione. Tali provvedimenti "del caso" non possono che essere quelli di integrazione del contraddittorio, di cui sopra si è dato atto, e di successiva decisione, dal momento che questo Giudice non ha altri poteri, se non quello di decidere le controversie. Nè, se si dovesse accedere all'interpretazione proposta, ovvero della cassazione del lodo senza rinvio, si comprende perchè la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare a questo Giudice "per i provvedimenti del caso", dal momento che la decisione definitiva sarebbe dovuta essere inviata semplicemente al Comitato trentino, unico responsabile delle omologazioni dei risultati, sulla base dell'articolo 18 del Regolamento generale a squadre nazionale. La Corte d'appello ha applicato evidentemente i principi di cui all'articolo 354 cpc, in ossequio all'articolo 20, comma 6 del vigente Regolamento di Giustizia.

In subordine osserva la società di Villazzano che questo Giudice sarebbe tenuto ad astenersi, con riferimento a quanto previsto dall'art. 51, comma 1 n. 4 cpc. Le considerazioni sub 1. valgono a superare le obiezioni sulla conoscibilità della vertenza da parte di questo Giudice. Si tenga poi presente che l'articolo 51, comma 1, n. 4 riferisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha conosciuto della causa "in altro grado di processo". E' evidente come questo Giudice abbia conosciuto della causa non in altro grado, ma nel medesimo primo grado; ora intende decidere nel merito, in forza di quanto statuito dalla Corte d'appello, che ha appunto disposto l'integrazione del contraddittorio.

Nel merito, in via principale, ritiene la società di Villazzano che sia avvenuta la decadenza in capo alle parti interessate dalla facoltà di proporre l'istanza di primo grado. Statuisce infatti l'articolo 37 del Regolamento di Giustizia che "l'istanza è proposta al Giudice Sportivo, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento". L'osservazione non merita accoglimento. Ora, è pacifico che la mail del Consigliere del Comitato trentino Davide Capsoni, da cui è scaturito il giudizio, è stata inviata a questo Giudice il 4 marzo, mentre l'incontro era stato disputato in data 21 febbraio. Ma nel caso in questione il giudizio non è stato avviato sulla base di istanza di parte, che abbia presenziato all'incontro, la quale ben si capisce debba rispettare il termine decadenziale di tre giorni per proporre ricorso, o quello, più breve, di mezz'ora dalla conclusione dell'incontro, avverso i provvedimenti assunti sul campo dal Giudice Arbitro su questioni regolamentari o tecniche. Il procedimento è stato avviato invece sulla base di quanto statuito dall'articolo 18 del Regolamento generale a squadre nazionale, che attribuisce espressamente alla Commissione competente territorialmente di rilevare infrazioni in merito ai referti degli incontri inviati e di segnalarle al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. Anche l'articolo 31, comma 4, del medesimo Regolamento statuisce chiaramente l'obbligo del Comitato Regionale di effettuare i controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le disposizioni sull'utilizzo

degli atleti/e previste dall'articolo (appunto le regole della non utilizzabilità degli atleti). E' quindi interesse generale della FITET quello di rilevare la regolarità dello svolgimento degli incontri, che non può essere lasciato alla, eventuale, iniziativa di parte. Nel caso in questione non sono stabiliti termini di invio della segnalazione al Giudice, anche perchè, argomentando sull'applicabilità del termine decadenziale di tre giorni, si arriverebbe alla conclusione dell'impossibilità di pervenire ad una decisione, **in ogni caso**, di infrazioni risultanti dai referti. Infatti, la regolamentazione provinciale (vedi norme provinciali relative alla compilazione e inoltro referti per la stagione agonistica 2014-2015, pubblicate sul sito istituzionale trentino) prevede espressamente che il referto deve essere trasmesso entro il giovedì successivo a quello dell'incontro dalla società ospitante, quindi ben oltre il termine decadenziale di tre giorni; inoltre il referto potrebbe essere inviato all'attenzione del Comitato entro 30 giorni dalla disputa dell'incontro, con il solo pagamento di una sanzione amministrativa di 30 euro. La cosa non cambia se ci riferiamo al panorama nazionale, laddove è prassi quella dell'invio a carico della società ospitante, per posta ordinaria (sic!), del referto originale alla Commissione nazionale gare a squadre: **è chiaro che non potrebbe mai essere rispettato il termine di tre giorni dal compimento dell'evento sportivo per l'avvio dell'azione giudiziaria con riferimento ad infrazioni risultanti dal referto, nè che si possa lasciare il rispetto del termine in balia della buona volontà e solerzia delle società ospitanti nell'invio del referto.** Si consideri infatti, come tutti gli incontri dei campionati regionali avvengano senza la presenza dell'arbitro designato dalla Federazione, risultando quindi l'unico referto ufficiale dell'incontro quello inviato dalla società ospitante. Sul fatto che il Consigliere Capsoni abbia agito in nome del Comitato, poi, non c'è alcun dubbio. Infatti, come da sito istituzionale, lo stesso è responsabile "dell'attività a squadre" (verbale di data 01.10.2012 del Comitato trentino). Risulta poi che allo stesso sia stata affidata dal Comitato trentino, e che esegua costantemente per conto del Comitato, l'attività di verifica dei referti, pubblicando sul sito istituzionale le relative sanzioni e il fatto dell'eventuale invio al Giudice Sportivo. E' chiaro quindi come nessun termine decadenziale può essere stabilito dalla norma per la verifica della regolarità degli incontri a seguito dell'invio dei referti da parte del Comitato in sede di omologazione dei risultati, non essendo appunto previsto un termine per l'omologazione.

Le considerazioni di cui sopra vanno ad assorbire anche le considerazioni, effettuate dalla società di Villazzano, sulla mancanza di interesse ad agire del signor Capsoni e sulla mancanza del versamento di un contributo fisso: ci mancherebbe, che il Comitato debba versare una tassa di ingresso alla giustizia...a se medesimo....o alla Federazione....sicuramente ci sarebbe un bel pregresso da versare.....

Anche nel merito, le considerazioni del Procuratore della società di Villazzano, per quanto ben argomentate e suggestive, non convincono questo Giudice.

Infatti la regola espressa dal vigente regolamento regionale all' articolo 2 della categoria serie "D2" definisce chiaramente che un giocatore può essere schierato nel girone di ritorno del campionato di serie d2 solamente a due condizioni:

1. Avere già giocato nel girone di andata con partite effettivamente giocate
2. Avere già giocato nella medesima serie del campionato, o nella serie d3.

La ratio della regola al punto 1 risiede nel voler evitare che un giocatore possa essere tesserato ad hoc solo per il girone di ritorno, rompendo gli equilibri del campionato già avviato da tempo, in favore della squadra per cui viene tesserato.

E' vero che tale regola deroga rispetto a quella nazionale, per cui non vi è vincolo temporale di tesseramento per l'atleta, potendo questi essere tesserato in qualsiasi momento del campionato, con il solo limite di non avere partecipato ad una categoria superiore. Si tenga peraltro presente che il regolamento provinciale da anni prevede questa regola e che lo stesso è sempre stato approvato dal competente organo nazionale. Come noto, infatti, i regolamenti regionali **non possono divenire operativi** senza il preventivo vaglio positivo dell' organo nazionale, proprio nell'ottica della salvaguardia dei principi espressi dalla normativa nazionale.

La regola numero 2 invece ha una ratio complementare rispetto alla 1, nel senso di voler evitare che un atleta, provenendo da un campionato di serie superiore, possa in qualsiasi momento sfalsare i risultati di quello inferiore, con la partecipazione a tale campionato.

Orbene, se questa è la logica delle norme, non vi è dubbio che l' **unica fonte abilitata a valutare quale sia nella scala gerarchica tra i campionati quello di categoria inferiore rispetto a quello di d2, sia il regolamento provinciale a squadre, che, chiaramente identifica in tale senso il solo campionato di d3.** Infatti il regolamento stabilisce chiaramente che solamente l' avere giocato in categoria d2 o d3 nel campionato di andata, abilita il giocatore a disputare il campionato di ritorno nella serie d2. Unica eccezione è rappresentata dalle **categorie giovanili**, nell'ottica di favorire sempre la loro partecipazione alle competizioni, **escludendosi quindi implicitamente altre categorie, quali quella dei veterani.**

Evidentemente quindi è stato il legislatore provinciale a valutare che l' avere giocato nella categoria veterani non avrebbe consentito la partecipazione al campionato di d2, proprio perchè tale categoria non è inserita in ordine gerarchico all' interno delle serie che vanno dalla d3 alla c2. Non rientrando in una scala gerarchica, la categoria veterani non può essere valutata come categoria di rango inferiore alla d2. Del resto, l'evidenza degli incontri nella categoria veterani provinciale, in cui milita addirittura un atleta che figura nei primi 100 atleti della classifica nazionale, non fa che avvalorare questa tesi.

Non può quindi spettare a questo giudice una interpretazione additiva della norma, nè una sua valutazione sulla congruità rispetto a quella nazionale che evidentemente spetta ai soli organi nazionali deliberanti.

TANTO PREMESSO,

-Visto l'articolo 2, comma 1 del Regolamento a squadre regionale,

-reputato che l'atleta Facchini della società di Villazano non avrebbe in alcun modo potuto essere schierato,

- ravvisata l'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 1 Regolamento a squadre nazionale parte generale

DISPONE

1. incontro perso a carico della società USD Villazzano con il punteggio di 5-0
2. un punto di penalizzazione in classifica
3. incameramento di $\frac{1}{4}$ della cauzione prevista per il campionato in questione.

Calliano, li 9 aprile 2015.

IL G.S.

Melvia Goulano